

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 687-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDORO, COLUCCI, GIOVANARDI

Presentata il 28 ottobre 1976

Disciplina delle gestioni portuali

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 3 deliberato dall'Assemblea, nella seduta del 28 novembre 1978).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

.
.
.

ART. 2.

.
.
.

ART. 3.

.
.
.

ART. 4.

Per la gestione dei porti marittimi saranno istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato dei ministri per la programmazione economica, le aziende dei porti marittimi, enti pubblici economici a struttura consortile.

Dette aziende hanno competenza a gestire i porti commerciali di aree geografiche comprendenti anche più regioni, i quali costituiscono un organico sistema portuale.

ART. 5.

Fanno parte delle aziende dei porti marittimi:

- lo Stato;
- le regioni;
- i comuni;

le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i quali siano interessati alla gestione del sistema.

Il decreto istitutivo di ciascuna azienda dei porti marittimi individua nominativamente ciascuno degli enti partecipanti, ne fissa la sede e ne determina la circoscrizione.

In relazione alle esigenze dei traffici e delle attività portuali, la circoscrizione delle aziende potrà essere modificata su proposta delle aziende stesse con decreto del Ministro della marina mercantile, sentiti il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il Comitato nazionale dei porti e le regioni interessate.

ART. 6.

Alle aziende dei porti marittimi sono affidati i seguenti compiti:

1) studiare, promuovere ed adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai traffici;

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per la acquisizione di nuovi traffici;

3) promuovere il coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle

categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

4) promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti dell'azienda e il retroterra;

5) elaborare e proporre d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, il piano regolatore dei porti dell'azienda in base alle previsioni dei piani nazionali e regionali, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

I piani regolatori e i progetti di massima ed esecutivi sono sottoposti, per le approvazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, alle amministrazioni interessate che entro sessanta giorni dalla data di ricezione degli elaborati o entro 180 giorni nel caso che siano interessate più amministrazioni dovranno provvedere all'approvazione definitiva;

6) provvedere alla esecuzione delle opere marittime e degli impianti portuali, ivi compresi quelli ferroviari ed idrici e alla relativa manutenzione. L'esercizio ferroviario viene svolto d'accordo con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sulla base di apposite convenzioni;

7) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo articolo 21, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali, disciplinandone l'utilizzazione da parte dei terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché delle leggi in materia doganale.

Dovrà essere sentito il parere delle aziende in merito ai regolamenti per l'accosto delle navi, emanati dalle autorità marittime competenti, ai sensi degli articoli 62 del codice della navigazione e 59 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima);

8) regolamentare ogni prestazione d'opera e di servizi nei porti della circoscrizione, in esplicitazione anche delle funzioni che le vigenti leggi sul lavoro dei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e del direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli o delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti;

9) gestire i mezzi meccanici per il carico, lo scarico ed il movimento in genere delle merci, i bacini di carenaggio e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Possono inoltre, gestire direttamente

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali e gli altri servizi di interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione;

10) provvedere, mediante gestione diretta, ai servizi di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione;

11) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti, escluse le tariffe del servizio ferroviario e dei magazzini di temporanea e diretta custodia gestiti dalla dogana;

12) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone, cose, per via ferroviaria, stradale ed aerea, che siano state concordate con le amministrazioni medesime nell'interesse dei porti della circoscrizione;

13) amministrare i fondi assegnati ed i proventi, chiedere finanziamenti secondo le leggi vigenti;

14) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto delle aziende.

È escluso dalla competenza delle aziende tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi di segnalamento marittimo, la polizia giudiziaria, la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

ART. 7.

Sono organi delle aziende dei porti marittimi:

- il presidente;
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

ART. 8.

Il presidente di ciascuna azienda è nominato per la durata di anni 7 con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, che sceglie su una terna di nomi designati dall'assemblea, e non può essere riconfermato.

Il vicepresidente è scelto dal Ministro della marina mercantile tra i funzionari dell'amministrazione marittima con la qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o del corrispondente grado del corpo delle capitanerie di porto. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; nella riunione dell'assemblea, per la designazione della terna di nomi da proporre al Ministro della marina mercantile per la nomina del presidente dell'azienda, presiede la seduta.

ART. 9.

Il presidente rappresenta legalmente l'azienda ed è responsabile del buon andamento della gestione di essa; coordina le varie attività dell'azienda; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli oggetti di interesse dell'amministrazione non attribuiti alla competenza di altri organi.

Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea, per essere sentite, persone esperte in materia tecnico-portuale o in questioni marittime e di traffico portuale.

Il presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonché le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza dell'azienda; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse della azienda.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'azienda, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci e di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale o ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le norme di legge relative alle violazioni delle disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione e sull'ordinamento e la polizia dei porti emanate dalla autorità marittima.

ART. 10.

Con decreto del Ministro della marina mercantile vengono determinati e nominati per la durata di anni 5, i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5, degli operatori, dei lavoratori portuali e del personale delle aziende, i quali costituiscono l'assemblea.

ART. 11.

L'assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale della amministrazione dell'azienda, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi e consuntivi nonché le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati;

e) delibera sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione e relative varianti, nonché sui piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

f) delibera sull'assunzione diretta di servizi portuali;

g) delibera il regolamento e i ruoli organici del personale dipendente dall'azienda e i regolamenti interni;

h) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

i) nomina il rappresentante degli operatori portuali, dei lavoratori portuali e del personale dell'azienda in seno al consiglio direttivo;

l) designa la terna di nomi da proporre al Ministro della marina mercantile per la nomina del presidente dell'azienda.

Tra i rappresentanti degli operatori e dei lavoratori nell'assemblea e nel consiglio direttivo, l'assemblea elegge rispettivamente, uno per ciascuna di dette categorie, il proprio segretario e il segretario del consiglio direttivo.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando sia convocata dal presidente per sua iniziativa o su richiesta dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei membri dell'assemblea.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e di un terzo di essi in seconda convocazione.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

ART. 12.

Il consiglio direttivo è composto, oltre che dal presidente e dal vicepresidente dell'azienda, da tre membri in rappresentanza di ciascuna delle categorie di enti di cui all'articolo 5 e da un rappresentante degli operatori portuali, dei lavoratori portuali, del personale dell'azienda, nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 11, lettera i).

ART. 13.

Il consiglio direttivo:

1) predispone i bilanci preventivi e i consuntivi da sottoporre all'assemblea, nonché le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici e dei porti della azienda e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai traffici;

3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza dell'azienda, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e le categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione;

4) predispone i regolamenti del personale dipendente dall'azienda e i regolamenti interni;

5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica nella prima riunione;

6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrari, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

7) predispone i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e le relative varianti, nonché i piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

8) delibera sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

9) delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;

10) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei di competenza dell'azienda, sentita la competente giunta regionale per quelle di rilevante interesse pubblico;

11) delibera sull'appalto e sui relativi capitoli dei lavori e sulle forniture nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

12) delibera, per quanto rientra nella competenza dell'azienda, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione ed il retroterra, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

13) predispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

14) delibera sui regolamenti e sulle tariffe relative alle prestazioni d'opera ed ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuiti all'azienda;

15) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

16) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere e delle attrezzature;

17) delibera sulla imposizione e sulla misura del contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

18) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'azienda;

19) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 12 dell'articolo 6;

20) delibera su quanto altro per legge o per regolamento venga deferito al consiglio direttivo.

ART. 14.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile, sentita la giunta regionale competente, le deliberazioni dell'assemblea dell'azienda e quelle del consiglio direttivo concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo aventi durata superiore ai 15 anni ed il contributo di cui all'articolo 1279 del codice della navigazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 11 sono approvate dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presidente dell'azienda trasmette alle amministrazioni interessate copie delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

La esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data della loro approvazione.

Le amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento di esse.

Le deliberazioni concernenti il piano regolatore dei porti della circoscrizione dell'azienda nonché gli altri progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori per le opere portuali, sono approvati nei modi e nei termini indicati nell'articolo 6, n. 5.

Trascorsi i suddetti termini le deliberazioni si intendono approvate.

ART. 15.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi Ministri.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 3403 e seguenti del codice civile.

In particolare controlla la gestione della azienda, vigila sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà dell'azienda o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno semestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito dell'azienda né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

ART. 16.

I membri del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

ART. 17.

Il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio dell'azienda spettanti al presidente, al vicepresidente ed ai membri del collegio dei revisori.

La misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consorziali collegiali, nonché la misura del compenso annuo ai segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo sono determinate dal Ministro della marina mercantile.

ART. 18.

L'esercizio finanziario dell'azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno, ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

L'avanzo netto di gestione per ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti dell'azienda per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi delle attrezzature e degli impianti portuali.

ART. 19.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento che verrà emanato dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro sarà disciplinato l'inquadramento dei dipendenti dei soppressi enti portuali presso gli uffici delle aziende dei porti marittimi, facendo salva l'anzianità e la posizione di carriera da essi maturata.

Lo stesso regolamento disciplinerà il trasferimento presso le aziende degli uffici e del personale dei provveditorati regionali alle opere marittime.

Per lo svolgimento dei compiti di istituto, le aziende dei porti marittimi possono richiedere il passaggio nei propri ruoli di personale appartenente all'amministrazione marittima, il quale vi acconsenta.

ART. 20.

Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'articolo 6 le aziende dispongono:

a) di una quota erogata con decreto del Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro dei contributi dello Stato stanziati annualmente in bilancio per provvedere allo sviluppo del sistema portuale nazionale e al rimborso dei servizi resi dalle aziende ai sensi del n. 10 dell'articolo 6;

b) dei contributi annuali degli altri enti consorziati da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea dell'azienda;

c) degli altri contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidati e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente articolo 6;

e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione od altra forma di documentazione rilasciata dall'azienda;

f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dall'azienda quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio;

g) dei fondi ricavati da mutui o da qualsiasi altra operazione bancaria;

h) delle somme ricavate dalla vendita di propri beni patrimoniali;

i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

l) dei beni e delle somme spettanti alla azienda in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Le aziende hanno inoltre potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

ART. 21.

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione delle aziende ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati alle aziende con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

Col provvedimento del Ministro della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma, vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile, non comprese negli ambiti portuali di cui al secondo comma dell'articolo 5.

Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati alle aziende esse dovranno riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

ART. 22.

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal senso, con i Ministeri competenti può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati alle aziende.

Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, una volta per ogni esercizio finanziario.

Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile.

ART. 23.

Il decreto del Presidente della Repubblica istitutivo delle aziende dei porti marittimi provvederà alla estinzione degli enti portuali attualmente esistenti comunque denominati e al trasferimento alle aziende delle attività e passività degli enti portuali predetti.

ART. 24.

La direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici passa a far parte del Ministero della marina mercantile.

ART. 25.

E conferita al Ministro della marina mercantile la facoltà di delegare alle regioni le potestà attinenti alla amministrazione dei porti marittimi di interesse locale non facenti parte delle aziende portuali previste dalla presente legge.